

Messaggio 113

Concernente la modificazione dell'art. 11 della legge organica giudiziaria

Onorevoli Signori,
Presidente e Consiglieri,

Il Codice Civile Svizzero dispone, all' art. 856, che le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie devono essere firmate dal conservatore dell' Ufficio del registro fondiario o da un' Autorità od Ufficio designato dal diritto cantonale.

La legge ha richiesto questa seconda firma allo scopo di sottoporre ad un ulteriore controllo la conformità di quei titoli con il registro fondiario, poiché il tenore degli stessi fa Stato a favore di chiunque sia in buona fede (art. 866 CCS).

Il nostro Cantone ha attribuito la relativa competenza al Pretore, quale autorità competente in materia di procedura non contenziosa in Camera di Consiglio (art. 2 n 17 legge applicazione e complemento CCS, art. 534 CPC).

E' stata sollevata la questione, se sia regolare la firma apposta dal segretario assessore. Dal testo della legge sull' organizzazione giudiziaria, non è possibile desumere una risposta che tolga ogni dubbio. L' art. 11 dispone, come principio generale, che il Pretore è supplito dal segretario assessore solo in caso di impedimento legale. Quali siano i casi di impedimento legale, la legge non lo dice espressamente, ed è quindi lecito chiedersi se come tali abbiano da esser considerati solo i casi che, a mente del Codice di procedura civile (art. 126 e seg.), danno luogo alla ricusa del Giudice, oppure anche l' assenza per vacanze, malattia e congedo. Per quello che più specificatamente concerne l' assenza, sembra risultare dall' art. 18 della citata legge che il segretario assessore possa firmare solo le citazioni; d' altra parte, questo articolo, che tratta, come risulta dalla marginale, delle incombenze del segretario assessore, tace circa la facoltà di questi di supplire il Pretore in caso di impedimento legale.

Le disposizioni in materia di competenza non devono dare adito a dubbi di sorta: la competenza, che è la preliminare fondamentale del giudizio, dov' essere definita in modo incontrovertibile, tale cioè da non richiedere interpretazione alcuna per poterne stabilire l' estensione ed i limiti.

Nel caso concreto la questione dov' essere considerata entro il campo più vasto di tutta la procedura contenziosa e non contenziosa in Camera di consiglio. Trattasi per lo più di casi urgenti che richiedono una decisione sollecita, motivo per cui è spesso impossibile attendere il ritorno del giudice assente.

La prassi delle nostre Preture ha dovuto da tempo ammettere " nei casi di assenza del giudice" la supplenza da parte dei segretari assessori.

Oltre a queste pratiche da trattarsi con la procedura contenziosa e non contenziosa di Camera di consiglio, ci sono altre questioni che devono essere liquidate d' urgenza anche in assenza del giudice: si pensi per esempio all' assunzione delle prove a futura memoria ed alle provvisori. E' quindi necessario estendere la competenza dei segretari assessori a qualsiasi atto procedurale che sia di natura urgente.

Basta a questo scopo aggiungere all' art. 11 OG un paragrafo nel quale è stabilita la competenza del segretario assessore a procedere a ogni atto procedurale di natura urgente in caso di assenza del giudice.

Non è invece necessario modificare l' art. 18, poiché lo stesso, una volta modificato l' art. 11, concerne unicamente le incombenze ordinarie dei segretari-assessori, astrazione fatta da quelle di natura straordinaria che derivano dalla ricusa del Giudice o dall' urgenza della causa proposta o pendente avanti alla Pretura.

Non vorremmo attribuire la competenza suppletiva al Pretore vicinore, poiché dov' essere conservato il principio cui fa capo la nostra Organizzazione Giudiziaria,

secondo il quale l' intervento del Pretore viciniore è dato solo nel caso straordinario dell' impedimento del Pretore e di quello del segretario assessore (art. 12 OG).

L' intervento del Pretore viciniore non sarebbe poi praticamente possibile per quello che concerne l' emissione dei titoli ipotecari, poiché il Magistrato è tenuto a cercarsi della concordanza del titolo con il registro fondiario (decreto esecutivo 31 agosto 1912 concernente la costituzione ed emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria, art. 6), obbligo che non può ragionevolmente essere imposto se non ai Pretori residenti nel Distretto, motivo per cui appunto il decreto esecutivo citato prevede all' art. 5 la possibilità di supplenza unicamente per i Pretori di Lugano Città e di Lugano Campagna.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra più distinta considerazione.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Celio
Il Cons. Segr. di Stato, Galli

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO

che modifica l' art. 11 della legge organica giudiziaria (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 26 luglio 1948 n. 113 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

All'art. 11 OG e aggiunto il seguente paragrafo:

"In caso di assenza del Pretore, il Segretario assessore procede ad ogni atto urgente di procedura".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum.